

**PROCEDURE CONDIVISE STANDARD PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

*TESTO COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E CON IL
PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 14.03.2020 DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-
19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO*

DATA PRIMA EMISSIONE 12.03.2020

REVISIONE N. 01/20 DEL 19.03.2020

REVISIONE N.02/20 DEL 16.04.2020

Il Gruppo Tecnico Sicurezza sul Lavoro di Confimi Industria

In riferimento all'art. 1 del DPCM 11.03.2020 si ricorda a tutte le Aziende che sull'intero territorio nazionale sono

SOSPESE (A PARTIRE DAL 12.03.2020 AL 25.03.2020)

- tutte le **attività indicate nei rispettivi commi 1, 2, 3 di cui all'art.1 del DPCM 11.03.2020**, quali per esempio attività commerciali, ad eccezione di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.

- **per le altre attività per cui non è imposta la sospensione, è obbligatorio attenersi a quanto indicato all'art.1 del DPCM 11.03.2020 ai rispettivi commi 4, 5, 6, 8 e 9 ed in particolare in ordine alle attività produttive e alle attività professionali (di cui al comma 7, art. 1 DPC 11.03.2020) si raccomanda:**

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività in reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti – contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- f) per le sole attività produttive che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- g) si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

La presente procedura standard condivisa, da implementare nei luoghi di lavoro e personalizzare in relazione alla tipologia e organizzazione propria di ogni azienda, contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

1. INFORMAZIONE SPECIFICA PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI ART 36 E 278 TITOLO X D.LGS. 81/08

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informerà tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro circa le indicazioni di igiene e profilassi stabilite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità (Allegati I, II e III della presente Procedura) e delle altre regole e misure di prevenzione e protezione definite dalla Direzione Aziendale:

In particolare, le informazioni riguardano:

- a) L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°), sintomatologia respiratoria (rinorrea, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, naso che cola, ecc.) o altri sintomi simil-influenzale, dolori articolari/muscolari, cefalea, ecc., e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- b) L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- c) L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- a) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, **potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C con termometro, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;** le persone in tale condizione - **nel rispetto della privacy** – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile (anche con il supporto da parte dell'Azienda) il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Tale verifica può rappresentare un primario ed importante screening, per quanto non decisivo, come nel caso di una persona positiva al Coronavirus ma asintomatica.

Per quanto riguarda le modalità operative si suggerisce di utilizzare un termometro (es. ad infrarossi) che non necessita di contatto diretto con la cute del personale e a distanza di sicurezza. Tale termometro dovrà essere utilizzato con appositi dispositivi di protezione (mascherina FFP2 e FFP3 o in alternativa in mancanza mascherina del tipo chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza a maschera) (*) da parte di un lavoratore possibilmente incaricato e formato come addetto al primo soccorso; dovrà essere mantenuta la massima distanza possibile con il braccio in estensione. Si raccomanda ad ogni modo particolare attenzione all'igiene personale dell'addetto incaricato al rilevamento della temperatura (lavaggio e disinfezione delle mani, nonché procedure corrette di utilizzo e rimozione dei DPI).

In caso di utilizzo di un normale termometro (come quello a disposizione nelle cassette di primo soccorso aziendale), si raccomanda la pulizia dello stesso, con soluzione alcolica, ad ogni utilizzo.

- b) **E' inoltre vietato l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità (Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)).

(*) Per le caratteristiche dei DPI e le modalità corrette di utilizzo si veda il paragrafo dedicato – punto 6 della presente procedura

In riferimento a quanto sopra descritto, in particolare per le modalità sui controlli in ingresso, nel Protocollo Condiviso del 14.03.20 sono riportate le seguenti misure cautelative:

“1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1. rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;***
- 2. fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può***

omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3. **definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.** In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4. **in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.** Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

2. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di **raccogliere solo i dati necessari**, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi".

Nel rispetto di quanto indicato e contenuto nella Nota del Protocollo Condiviso, si allegano alla presente due modelli "fac-simile", da compilare a cura del Datore di Lavoro, per "**documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali**", in riferimento alla Nota 1.1 (ALLEGATO IV) e "**fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali**" in riferimento alla Nota 1.2 (ALLEGATO V).

Per quanto riguarda l'ALLEGATO IV il modello potrà essere riprodotto su carta intestata dell'Azienda e prevedere uno spazio con data e firma del Datore di Lavoro, nonché del personale

interessato.

Per quanto riguarda l'ALLEGATO V dovrà essere riprodotto sui modelli aziendali della privacy e individuando il soggetto preposti al trattamento dei dati.

3. MODALITA' DI ACCESSO IN AZIENDA DI TERZI

- a) Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso a persone terze; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali di prevenzione del contagio da COVID-19.
- b) E' fortemente raccomandato presso i luoghi di lavoro con accesso al pubblico l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, (anche attraverso lo scaglionamento degli accessi) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e tra questi e i lavoratori; Utilizzare, ove esistenti o realizzabili, le postazioni di lavoro con contatti con il pubblico (front-office) con vetro/barriera di protezione e, comunque, far mantenere, anche tra i lavoratori un'adeguata distanza di almeno 1 metro.
Si raccomanda di assicurare in tutti i locali una frequente aerazione.
- c) Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- d) Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto che sopraggiungono in azienda, devono rimanere a bordo dei propri mezzi e trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica. Non è consentito inoltre l'accesso agli uffici per nessun motivo e qualora fosse necessario, gli autisti devono avvisare preventivamente del loro arrivo ed essere muniti di dispositivi di protezione e prevenzione quali mascherine per le vie respiratorie (qualora sprovvisti l'azienda fornirà una mascherina di tipo chirurgico) e guanti monouso o devono comunque mantenere e garantire, se possibile, la distanza di sicurezza di almeno un metro.
- e) Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro, qualora la distanza non fosse garantita deve essere munito di mascherina per le vie respiratorie. Per tali lavoratori, infine è necessario consegnare soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in "formato da viaggio".
- f) Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- g) Le norme della presente Procedura si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
- h) L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa chiunque faccia accesso

nel luogo di lavoro circa le presenti regole e le misure di prevenzione e protezione definite dalla Direzione Aziendale.

- i) Si consiglia di avvisare preliminarmente fornitori e clienti dei limiti delle procedure di accesso stabilite, attraverso il sito internet aziendale, comunicazioni mail, App, messaggi sms e informativa affissa agli ingressi dell'Azienda.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- a) L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienico-assistenziali e delle aree comuni di svago.

Nel dettaglio, occorre verificare che venga effettuata giornalmente e ad ogni cambio turno, da parte del personale addetto o delle imprese incaricate, **un'accurata pulizia e disinfezione** delle superfici, degli ambienti di lavoro, delle macchine (quadri comando, impugnature, ripiani, ecc.) e delle impugnature delle attrezzature portatili (manuali ed elettriche).

- b) Vanno pulite e disinfettate con particolare attenzione, **con frequenza giornaliera** e ad ogni cambio turno, **le aeree di lavoro più affollate e tutte le superfici toccate di frequente da persone diverse:** maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, spogliatoi, aree ristoro, mense, distributori automatici di alimenti e bevande, sportelli di front-office, con particolare riguardo alle postazioni di lavoro dove si manipolano o scambiano documenti, piuttosto che banconote, monete o oggetti di varia natura, nonché tastiere di ascensori o per codici di accesso, ecc.. E' necessario anche pulire e disinfettare con particolare attenzione e **con frequenza giornaliera le aeree aziendali aperte al pubblico.**
- c) Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- d) Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (facciale filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, occhiali a protezione completa del tipo a maschera, guanti monouso, tuta monouso a protezione completa). (*)

(*) Per le caratteristiche dei DPI e le modalità corrette di utilizzo si veda il paragrafo dedicato – punto 6 della presente procedura

Gli addetti dovranno seguire le misure indicate nell'Allegato VI per la rimozione in sicurezza dei DPI e smaltirli come materiale potenzialmente infetto.

- e) **Qualora risulti la presenza di personale positivo al COVID-19, si dovrà procedere alla decontaminazione degli ambienti di lavoro** (secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute) nonché alla loro ventilazione.

Di seguito si riporta stralcio della circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute:

- a. *“A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo,*

i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

- b. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.*
- c. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)'''*
- f) Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi; occorre garantire la pulizia a fine di ogni turno avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse, ecc.).
- g) Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
- h) L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari e/o periodici di pulizia, ricorrendo agli ammortizzatori sociali e al **credito d'imposta come previsto dall'art. 64 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.**

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- a) E' obbligatorio che tutti i lavoratori e tutte le persone presenti in azienda siano informate sulle misure igieniche da adottare:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
- b) L'azienda mette a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. E' possibile usare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
- c) E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

a) In ottemperanza all'art. 18, co.1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e in relazione alle condizioni di lavoro ed operatività svolta a rischio di contagio, dovranno essere consegnati (DPI) anti-contagio a tutti i lavoratori, che li dovranno indossare ed utilizzare in modo appropriato in ottemperanza all'art. 20, co.2 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nelle seguenti circostanze:

1. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;
2. Ai lavoratori che per motivi di lavoro si spostano, come per esempio chi effettua manutenzioni straordinarie presso terzi, che non possono essere sospese perché di pubblica utilità, oppure ai trasportatori per attività quali la consegna merci, ecc.; fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza raccomandate (almeno un metro) e il divieto di assembramenti.

b) I (DPI) anti-contagio che dovranno essere consegnati ai lavoratori sono i seguenti:

- a) Mascherine di protezione delle vie respiratorie (FFP2-FFP3 EN 149); (*)
- b) Guanti monouso (preferibilmente in nitrile poiché anallergico EN 374);

in aggiunta ai suddetti DPI e in relazione alle condizioni di lavoro ed operatività svolta potranno essere consegnati anche altri dispositivi di protezione (es. occhiali di protezione, tuta di protezione monouso, copri-scarpa ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

(*) L'Azienda può mettere a disposizione di tutto il personale Dispositivi Medici (DM) quali mascherine chirurgiche monouso.

Le mascherine chirurgiche dovranno essere marcate CE ai sensi della Direttiva 93/42 CE - Dispositivi Medici (sostituito dal Regolamento 2017/745 UE) oppure "validate" in deroga da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nel caso di utilizzo di Facciali Filtranti con valvola (per esempio perché normalmente previsti come DPI nella mansione lavorativa) dovrà essere posta particolare cura nell'evitare qualsiasi contatto ravvicinato a distanze inferiori al metro con lavoratori, anche se muniti di mascherine chirurgiche.

Nell'ambito dello stesso ambiente di lavoro/reparto utilizzare la stessa tipologia di mascherina (soprattutto se della tipologia FFP2 o FFP3 con valvola), in quanto la presenza della valvola comporta la fuoriuscita dell'aria espirata dal lavoratore esponendo gli altri lavoratori ad un rischio; sarebbe opportuno che questi siano monouso.

c) I (DPI) anti-contagio durante le operazioni di pulizia e sanificazione sono i seguenti:

- a) Mascherine di protezione delle vie respiratorie (FFP2-FFP3 EN 149)
- b) Occhiali a protezione completa del tipo a maschera EN 166
- c) Guanti monouso EN 374
- d) Tuta monouso a protezione completa EN 14126

d) Gli addetti dovranno seguire le corrette procedure per la rimozione in sicurezza dei DPI e smaltirli correttamente (Ordinanza Regione Lombardia 1.04.2020); prevedere un apposito contenitore per lo smaltimento.

- e) Ad integrazione degli obblighi di informazione e formazione previsti ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere distribuiti a tutti i lavoratori le procedure di corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a protezione delle vie respiratorie (mascherine) in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle mani (guanti) così come indicato nell'ALLEGATO VI della presente Procedura.
- f) Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria (mascherine chirurgiche);

Come previsto dal seguente provvedimento:

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività:

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- a) L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- b) Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- c) Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera e ad ogni cambio turno, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMARTWORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, si raccomanda alle imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, di:

- a) disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli non indispensabili alla produzione o per i quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
- b) Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- c) Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- d) Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
- e) Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- f) Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- a) Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- b) Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10. SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- a) Qualora i lavoratori dovessero spostarsi dall'azienda con i mezzi aziendali o con mezzi propri, per esigenze lavorative improrogabili e motivate e/o per trasporto merci, è necessario compilare gli "allegati VII e VIII" della presente Procedura, nel dettaglio l'allegato VII è da compilare per spostamenti presso clienti/cantieri per esigenze di lavoro mentre l'allegato VIII è da compilare per il trasporto merci (è da compilare su carta intestata e firmata del Datore di lavoro).
- b) Gli autisti dei mezzi di trasporto che accedono in aziende terze, se possibile, devono

rimanere a bordo dei propri mezzi, non accedere agli uffici, per tale motivo è preferibile inviare la documentazione di trasporto per via telematica.

- c) Gli autisti per le attività di carico e scarico devono attenersi alla rigorosa distanza di un metro e qualora la distanza non fosse garantita devono indossare la mascherina per le vie respiratorie. Per tali lavoratori, infine è necessario consegnare soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in "formato da viaggio",
- d) Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- e) Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. In questi casi dovrà essere garantita la distanza sociale di un metro e qualora non fosse possibile i lavoratori dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale senza creare in ogni caso assembramenti all'interno degli autoveicoli.
- f) Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
- g) Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
- h) Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- a) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

- b) L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- a) La **sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche** contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo). Infatti l'accesso all'ambulatorio del medico competente deve avvenire solo dopo contatto telefonico e su appuntamento evitando affollamento in sala d'attesa.
- b) Non è previsto in nessun caso l'effettuazione di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori.
- c) **Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.**
- d) La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, **sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.**
- e) **Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.**
- f) Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie.
- g) I lavoratori che siano in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità oppure che presentino una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, certificata dai competenti organi medico legali, che quindi possono aggravarsi in relazione al contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 26 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, saranno esentati, sino al 30 aprile dal prestare l'attività lavorativa e il periodo di assenza prescritto sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
- h) Per i lavoratori che presentano o dichiarino altre patologie, rispetto a quelle di cui al punto precedente, che possono aggravarsi in relazione al contagio da COVID-19, e che non possano fruire dei periodi di congedo ordinario e di ferie, o lavorare in modalità smart working, è opportuno che il Datore di Lavoro li metta immediatamente in contatto con il Medico Competente aziendale, al fine di valutare eventuali altre misure di prevenzione

specifiche.

- i) **Ogni azienda dovrà, in accordo con il proprio Medico Competente, applicare quanto sopra riportato, in particolare nel rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza in relazione al rischio di contagio da COVID-19.**

13. AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE CONDIVISE

- a) In applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le procedure condivise per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, saranno concordate consultando preventivamente gli RLS/RLST, e validate attraverso l'effettuazione, in modalità di collegamento da remoto, di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con la partecipazione del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e degli RLS/RLST. E' consigliabile incentivare tale riunione periodica, anche nelle aziende con meno di 15 lavoratori, sempre nella modalità di collegamento da remoto.
- b) Si precisa che le suddette disposizioni si riferiscono al momento attuale e potranno essere suscettibili di modifiche e integrazioni, in rapporto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e nuove disposizioni delle Autorità competenti.